

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1412)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1965 (V. Stampato n. 1952)

d'iniziativa dei deputati MUSSA IVALDI VERCELLI, BERTINELLI e LA PENNA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1965*

Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico
di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Può partecipare ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, il personale incaricato che alla data del 1° novembre 1961, da cui ha effetto la legge stessa, non abbia superato il quarantesimo anno di età.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.